

**REGOLAMENTO**

**DELLE ATTIVITA' CHE IL COMUNE ESPLICA  
DIRETTAMENTE  
NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI E DEI  
COMPITI DI ASSISTENZA SOCIALE**

## **FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Borghetto S.S. esplica direttamente nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni e disciplinati dalla legge quadro 08.11.2000 nr. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, al fine di concorrere alla prevenzione e all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Ai fini della valutazione dello stato di disagio socio-economico si applicano i criteri unificati secondo la normativa vigente **(1)**

### **Art. 2**

#### **Interventi e prestazioni.**

1. Il Comune di Borghetto S.S., direttamente , nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, attiva:

- inserimento in strutture per anziani, disabili, minori, emarginati con eventuale integrazione della relativa retta;
- servizi o interventi di carattere socio - educativo rivolti a minori;
- centri di aggregazione sociale;
- attività di tempo libero;

2. Le persone e le famiglie hanno diritto ad accedere alle prestazioni con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari ed il dovere di contribuire al costo degli stessi secondo le proprie condizioni reddituali.

## INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

### Art. 3

#### **Criteri per la determinazione della situazione economica.**

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata, con riferimento ai dati riportati nella dichiarazione "sostitutiva unica" prevista dal D.lgs 130/2000, in base ai criteri stabiliti dal D. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini della valutazione della situazione economica si fa riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a carico del nucleo ai fini I.R.P.E.F.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
4. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. **(2)**
5. Per prestazioni a favore di minori, nel caso di genitore con figlio minore convivente, riconosciuto da entrambi i genitori naturali non conviventi, deve essere presa in considerazione anche la condizione economica del genitore che non convive con il minore.

### Art. 4

#### **Situazione economica: elementi di calcolo.**

1. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
  - a) **il reddito imponibile** ai fini I.R.P.E.F. desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi che a termini di legge si è tenuti a presentare o, in mancanza di tale obbligo, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali;
  - b) **il reddito delle attività finanziarie**, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito alla successiva lettera c). **(3)**

Dalla somma dei redditi di cui alla presente lettera a), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di lire 10.000.000.  
In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato; **(4)**

- c) **il patrimonio immobiliare** costituito dal valore ai fini ICI di fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli, detratto l'eventuale debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente di mutui contratti per l'acquisto o la costruzione di tali proprietà. **(5)**

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, rilevante ai fini ICI, nel limite di lire 100.000.000.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al presente art., lett. A) comma 3, **(6)**

- d) **il patrimonio mobiliare** costituito da azioni, fondi di investimento, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, partecipazioni societarie, imprese individuali, depositi e conti correnti bancari e postali al netto degli interessi, masse patrimoniali in gestione, contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione.

Il patrimonio mobiliare va approssimato per difetto alle decine di milioni. **(7)**  
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 30.000.000.

Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla lettera a). **(8)**

2. Il patrimonio immobiliare, indipendentemente dal periodo di possesso ed il patrimonio mobiliare sono conteggiati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di intervento. **(9)**

## **Art. 5**

### **Situazione economica: modalità di calcolo.**

1. Qualora l'utente appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza.

a) Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

c) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%;

e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

2. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore. **(10)**

## **INTERVENTI RIVOLTI A SOGGETTI CON REDDITO INFERIORE AL MINIMO VITALE**

### **Art. 6**

#### **Definizione del minimo vitale.**

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di Borghetto S.S. per gli interventi di propria diretta competenza, in analogia a quanto stabilito per le competenze di carattere Distrettuale, assume quale valore economico del "minimo vitale" l'importo di Euro 4.250 di ISE.

Il Minimo vitale viene adeguato almeno ogni tre anni con rideterminazione di una nuova soglia che tenga conto del complessivo quadro di riferimento socio-economico in cui l'ISE viene ad operare.

### **Art. 7**

#### **Caratteristiche degli interventi.**

1. Il Comune di Borghetto S.S., direttamente, attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale o che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento o dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche o sociali.

2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongano di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

a) l'attribuzione di vantaggi economici tesa al superamento delle situazioni di cui sopra, mediante la fruizione senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto, di servizi comunali.

b) il pagamento di rette di ricovero in strutture socio-educative, con totale o parziale copertura delle stesse;

c) la sistemazione alloggiativa

## **Art. 8**

### **Destinatari.**

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Borghetto S.S. e che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) che, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 6. Sono fatti salvi gli interventi di pronta accoglienza delle persone definite dalla legge dello Stato.

2. Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui al punto b) del precedente articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

## **EMERGENZA ABITATIVA**

### **Art. 9 Emergenza abitativa.**

1. I residenti da almeno due anni nel territorio comunale, che abbiano un I.S.E.E. non superiore al doppio del minimo vitale e che a seguito di sfratto esecutivo o per grave e motivata divisione dal nucleo familiare di convivenza, risultino privi di qualsiasi tipo di riferimento abitativo, potranno usufruire di intervento straordinario d'appoggio consistente in :

- sistemazione in struttura alberghiera
- sistemazione in struttura ricettiva di tipo turistico
- sistemazione in alloggio locato dal Comune da associazione riconosciuta dal terzo settore per il quale il Comune si pone come garante per il pagamento
- sistemazione in alloggi liberi ERP previo requisizione da parte del Comune

2. Agli utenti beneficiari degli interventi di cui sopra verrà richiesto un concorso nelle spese sostenute, come di seguito indicato:

- in caso di inserimento in struttura con pensione completa, all'utente sarà richiesto di contribuire nella misura del reddito familiare complessivo posseduto detratto il 25% della pensione minima INPS per ogni componente il nucleo familiare;
- nel caso in cui l'inserimento in struttura preveda esclusivamente il pernottamento, all'utente sarà richiesto di contribuire nella misura del reddito familiare complessivo posseduto detratto il 50% della pensione minima INPS per ogni componente il nucleo familiare;

- nel caso di sistemazione in alloggio locato dal Comune all'utente sarà richiesto di contribuire nella misura del reddito familiare complessivo posseduto detratto il 50% della pensione minima INPS per ogni componente il nucleo familiare;

3. Nel caso in cui l'emergenza abitativa sia risolta mediante concessione di alloggi di proprietà comunale il Comune provvederà ad emettere apposito bando per l'assegnazione degli alloggi medesimi .

4. L'utente beneficiario di tale assegnazione dovrà formalmente impegnarsi a presentare richiesta di assegnazione di alloggio E.R.P. contestualmente all'emissione del bando corrispondente riferito al bacino di utenza di competenza.

## **INTEGRAZIONE RETTA PER SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE PROTETTE**

### **Art. 10 Definizione.**

1. Per integrazione della retta di ricovero di persone totalmente o parzialmente non autosufficienti in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di utenti che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata , di competenza distrettuale.

2. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

### **Art. 11**

#### **Finalità.**

1. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alle persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

## **Art. 12**

### **Requisiti per l'accesso.**

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'interessato, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 4 e seguenti del presente regolamento, riferita al nucleo familiare del riciedente così come individuato nell'art. 3, comma 1, del presente regolamento.
2. Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'integrazione, dovrà essere considerato che all'utente dovrà essere garantita la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% della pensione minima INPS come stabilito dalla vigente normativa regionale.
3. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune.
4. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile l'Assistente Sociale dovrà provvedere a convocare le persone obbligate, ai sensi dell'art. 433 c.c.

## **Art. 13**

### **Retta a carico del soggetto inserito in struttura**

1. L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta con il proprio reddito calcolato tenendo conto di tutti i parametri che concorrono alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.), detratta una quota pari al 25% di una pensione minima INPS.
2. Qualora l'utente non concorra nel pagamento della retta nella misura stabilita, si rinvia a quanto espressamente previsto nel successivo articolo relativo alla Tutela Erario Comunale.

## **AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

## **Art. 14**

### **Requisiti richiesti per l'accesso.**

1. I servizi l'ammissione ai quali sia richiesta dagli interessati, sono erogati richiedendo il pagamento di tariffa determinata dall'Ente erogatore sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

2. Coloro che si trovino al di sotto della soglia di cui all'art. 6 del presente regolamento avranno diritto, su richiesta, all'esenzione totale.

3. Coloro che si trovino nella fascia di reddito contenuta tra il minimo vitale e la soglia determinata maggiorando il minimo vitale del 25%, su richiesta, avranno diritto all'esenzione per il 50%.

4. Le condizioni economiche dei soggetti richiedenti agevolazioni tariffarie andranno calcolate con le modalità di cui ai precedenti articoli.

5. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono applicabili a tutti i servizi su richiesta, fatta esclusione per quelli diversamente ed autonomamente disciplinati e fatta esclusione- come consuetudine di questo Ente - per il servizio di scuolabus la cui tariffa è estremamente contenuta.

6. Le modalità ed i termini di erogazione di prestazioni sociali agevolate e/o contributi economici in favore di soggetti che, nel corso del corrente anno, abbiano già usufruito di precedenti benefici, verranno valutate con una circostanziata relazione dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso e disposte con atto amministrativo del Responsabile del Servizio.

#### **Art. 15**

##### **Modalità di presentazione dell'istanza.**

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente capo, gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dalla dichiarazione unica recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare. **(12)**

## **TUTELA ERARIO COMUNALE**

#### **Art. 16**

##### **Recupero del credito.**

1. Il Comune, opportunamente informato dall'Assistente Sociale, attraverso i propri uffici o comunque per mezzo del Concessionario delle proprie entrate, potrà intraprendere specifici atti conservativi per recuperare le spese sostenute nel caso in cui i beneficiari dell'intervento posseggano beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate. maggiorate degli interessi di legge.

2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a lire 10.000.000;
  - b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
  - c) l'alienazione consensuale dei beni immobili dei ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

#### **Art. 17**

##### **Concorso dei parenti obbligati.**

1. Preliminarmente alla concessione di contributi economici e all'integrazione di rette di ospitalità in strutture residenziali, l'istruttoria del competente Servizio Sociale, di norma dovrà accertare l'esistenza di persone obbligate ai sensi dell'art. 433 C.C., accertare la loro situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare, la situazione reddituale provvedere alla loro convocazione al fine di verificare la disponibilità degli stessi a intervenire in favore del soggetto richiedente.
2. Il servizio Sociale competente dovrà proporre ai parenti obbligati :
- A) nel caso di rette di strutture : di partecipare a copertura della spesa relativa alla retta della struttura, per la parte eccedente rispetto alla disponibilità dell'utente
  - B) nel caso di contributo : di corrispondere al congiunto una somma destinata all'assolvimento dei bisogni primari.
3. Il concorso dei parenti obbligati, in entrambi i casi, può considerarsi soddisfatto se il, Concorso medesimo viene corrisposto nelle seguenti misure:
- a) del 100% della quota eccedente il doppio del minimo vitale, nel caso del coniuge
  - b) del 50 % della quota eccedente il doppio del minimo vitale , nel caso dei figli.
  - c) del 25 % della quota eccedente il doppio del minimo vitale, nel caso degli altri soggetti
- 4) Fermo restando quanto disciplinato la precedente comma 3, nel caso di interventi a favore di soggetti donanti, ai sensi dell'articolo 437 del C.C. , i soggetti beneficiari della donazione (donatori), sono tenuti, con precedenza su ogni altro obbligato a prestare l'assistenza, anche economica, necessaria al

mantenimento del donante, sino alla misura massima prevista dall'art. 438 del C.C.

## **NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 18**

#### **Disciplina specifica di altri servizi sociali – rinvio**

1. I Servizi non espressamente disciplinati nel presente Regolamento sono regolamentati:

- da appositi e specifici atti comunali e/o distrettuali contestuali all'istituzione del servizio ;
- ovvero da espressa fonte normativa nazionale o regionale .

### **Art.19**

#### **Controlli.**

1. In caso di erogazione di prestazioni sociali agevolate, secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n.109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in seguito all'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati sulla dichiarazione sostitutiva unica allegata alla domanda di prestazione.

2. Detti controlli verranno attivati dal Responsabile del Servizio in caso di prestazioni di competenza comunale e dal Coordinatore del Distretto Sociale in caso di erogazione di prestazioni di competenza distrettuale e saranno effettuati con le seguenti modalità :

- a) controlli puntuali, nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità della situazione dichiarata;
- b) controlli a campione nella misura del 10% mediante sorteggio.

### **Art. 20**

#### **Utilizzo dei dati personali.**

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di assistenza sociale che competono al Comune e/o al Distretto Sociale.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o privati accreditati e non, o iscritti in appositi albi regionali che partecipano all'attuazione di specifici interventi sociali.

2. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto conformemente a quanto indicato nell'articolo 10, della L. 675/1996.

## LEGENDA

**(1):** Decreto lgs. 31.03.98, nr.109; D.P.C.M. 07.05.99, nr.221; Decreto lgs. 03.05.00, nr. 130.

**(2):** commi 2-3-4 contenuto stabilito dal decreto lgs. 130/2000, art.1 DPCM 242 del 04/04/2001

**(3):** DPCM nr.242 del 04/04/01 art.3

**(4):** DPCM nr.242 del 04/04/01 art.3, comma 4

**(5):** DPCM nr. 242 del 04/04/01, art.4, comma 1, lett. a)

**(6):** DPCM nr. 242 del 04/04/01, art.4, comma 1, lett. a)

**(7):** DPCM nr. 242 del 04/04/01, art.4, comma 1, lett. a)

**(8):** DPCM nr.242 del 04/04/01, art.4, comma 1, lett. a)


**(9):** DPCM nr.242 del 04/04/01, art. 4, comma 1, lett.a)

**(10):**DPCM nr.242 del 04/04/01, art. 2

**(11):** soglia proposta tenendo conto del valore del minimo vitale precedentemente adottato in vigore del 1° Piano triennale dei Servizi Sociali della Regione Liguria e della L.R. 21/1988 che allineava il citato “minimo vitale”, per un soggetto, alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti che per l’anno 2000 è stabilita in £ 9.488.700.

Regolamento delle attività che il Comune esplica direttamente nell'ambito delle funzioni di assistenza sociale -  
Modifica art. 6.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE  


IL PRESIDENTE  


IL SEGRETARIO CAPO  



PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000

Per la regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  


VISTO il parere di regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  


Su attestazione del Messo comunale, certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 15 OTT. 2004



IL SEGRETARIO CAPO  


La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 15 OTT. 2004

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio in data 15 OTT. 2004

non essendo soggetta a controllo a seguito abrogazione art. 130 Costituzione Italiana

IL SEGRETARIO CAPO  
